

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.89

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

(art)

---

*Trasmesso alla Presidenza il 01 aprile 2014*

---

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2012 SUL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea, ed in particolare, l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

(Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno;

**EMANA**

**il seguente decreto legislativo**

**ART. 1**

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 293:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento. A pena di nullità degli atti successivi, consegna all'imputato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per la persona che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lei comprensibile, con cui lo informa:



- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
- c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
- d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
- f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
- g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
- h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;
- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.”;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“ 1-bis. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.”;

b) all'articolo 369, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“ 1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.”;

c) all'articolo 369-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: “e 416,” sono inserite le seguenti: “ovvero, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415 bis”;

2) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

“ d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali”;

d) all'articolo 386 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. A pena di nullità degli atti successivi, consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per la persona che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lei comprensibile, con cui lo informano:

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;



- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
  - c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
  - d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
  - e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;
  - f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
  - g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
  - h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;
  - i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.”;
- 2) al comma 3 dopo le parole: “che lo hanno determinato”, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta di cui al comma 1”;

#### ART. 2

*(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri)*

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 12 della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo le parole: “del suo contenuto” sono inserite le seguenti: “è gli consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa”.

#### ART. 3

*(Copertura finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### ART. 4

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

*Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

